

ISISC

INTERNATIONAL INSTITUTE OF HIGHER STUDIES IN CRIMINAL SCIENCES
INSTITUT SUPERIEUR INTERNATIONAL DES SCIENCES CRIMINELLES
ISTITUTO SUPERIORE INTERNAZIONALE DI SCIENZE CRIMINALI
SIRACUSA

ATTI E DOCUMENTI

4

Collana diretta dal Prof. M. Cherif Bassiouni

**LA GIUSTIZIA PENALE
E LA FLUIDITÀ DEL SAPERE:
RAGIONAMENTO SUL METODO**

ESTRATTO

Felice Perussia

Criteria giuridici e criteri psicologici
Note sullo scambio epistemologico
fra psicologia e diritto

A cura di

L. de Cataldo Neuburger

CEDAM

Perussia, F. (1988). Criteri giuridici e criteri psicologici: Note sullo scambio epistemologico fra psicologia e diritto. In: De Cataldo Neuburger L., a cura. *La giustizia penale e la fluidità del sapere: Ragionamento sul metodo*. Padova: Cedam, 73-92.

**CRITERI GIURIDICI E CRITERI PSICOLOGICI:
NOTE SULLO SCAMBIO EPISTEMOLOGICO FRA
PSICOLOGIA E DIRITTO**

FELICE PERUSSIA (*)

1. - La circostanza di un Seminario, come quello che qui si realizza, che propone un incontro fra modelli diversi di analisi del comportamento umano permette di sviluppare un esercizio concettuale di integrazione fra strategie di lettura del mondo che hanno avuto ciascuna una evoluzione disciplinare relativamente diversa e separata. Lo spirito dell'incontro propone infatti esplicitamente uno sforzo di integrazione fra modelli del sapere apparentemente distanti fra di loro, o che comunque si trovano storicamente ad operare in ambiti distinti. Proseguendo in una tradizione di ricerca che ha già fornito interessanti contributi (tra gli altri: la prima sezione del volume curato da Serra, 1980; Bayès, 1981; Sampson, 1983; Gulotta, 1987a), l'accento viene altresì posto sul metodo, più che sui contenuti, e cioè sullo scheletro concettuale, sulla struttura epistemologica di base, piuttosto che sui risultati che di volta in volta ciascun paradigma di lettura della realtà riesce a produrre.

Potrà dunque valere la pena di esplicitare alcune riflessioni che un tale confronto stimola immediatamente agli occhi di uno psicologo. Queste, conformemente al carattere colloquiale (e, per così dire, di presentazione reciproca) dell'incontro, consistono di note preliminari, senza pretesa di esaustività. Si tratta del prodotto di una certa attenzione a testi significativi nella materia (quali: Cohn e Udolf, 1979; Gulotta, 1979; Toch, 1979; Ellison e Buckhout, 1981; Greenberg e

(*) *Istituto di psicologia - Facoltà Medica - Università di Milano.*

Perussia, F. (1988). Criteri giuridici e criteri psicologici: Note sullo scambio epistemologico fra psicologia e diritto. In: De Cataldo Neuburger L., a cura. <i>La giustizia penale e la fluidità del sapere: Ragionamento sul metodo</i> . Padova: Cedam, 73-92.

Ruback, 1982; Kerr e Bray, 1982; Scaparro e Vagaggini, 1983; Chapman, Muller e Blackman 1984; Quadrio, 1985) nonché della opportunità di frequentare con qualche regolarità alcuni contesti in cui si è felicemente realizzata una osmosi fra lettura psicologica e lettura giuridica del mondo. Ciò è avvenuto particolarmente grazie alla vitalità del lavoro condotto dalla Scuola di Guglielmo Gulotta a Milano, quale è testimoniata dall'importante trattato da lui curato (1987).

Una strutturazione scientificamente più accettabile di quanto qui delineato richiederebbe però, naturalmente, analisi approfondite e conferme empiriche rigorose. Il mio atteggiamento è invece, almeno in questa occasione, di curiosità più che di rigore. L'obiettivo ricercato è insomma quello di stimolare studiosi (psicologi e giuristi) più competenti di me a meditare nuovamente su alcuni interrogativi, più che ad intervenire su delle tesi ben strutturate.

2. - Si vuole evocare qui la opportunità di utilizzare il confronto reciproco fra le due discipline (la psicologia ed il diritto) per cercare di muovere un passo avanti lungo la strada della indagine sul comportamento, indipendentemente dal motivo per cui ci si avvicina a questo tema. L'idea è tuttavia quella di sviluppare tale confronto non sul piano dei risultati ottenuti attraverso le sperimentazioni e le rilevazioni sul terreno, bensì piuttosto sul piano della integrazione fra i due modelli di approccio epistemologico. L'esercizio teorico consiste nell' avvicinare la quotidianità della ricerca psicologica con una «mentalità giuridica», e viceversa nell' identificarsi con la realtà del diritto attraverso una «mentalità psicologica».

Poiché ho avuto occasione di frequentare più spesso l'ambito della psicologia rispetto a quello del diritto, tuttavia, è giocoforza che il mio sforzo ponga l'accento sulla lettura psicologica del giudizio piuttosto che sulla lettura giuridica della psicologia. Nel contempo, mi riferirò più che altro all' ambito del diritto tradizionalmente più studiato dagli psicologi, e cioè al diritto penale.

L'esercizio di traduzione della psicologia in diritto, e del diritto in psicologia, si ispira ad una classica modalità retorica di approccio a qualsiasi genere di interazione fra discipline. La trasposizione di modelli epistemologici da una scienza all'altra potrebbe riguardare infatti qualsiasi ambito del sapere. Si potrebbe dunque con qualche utilità, e qualcuno lo ha fatto in termini assai stimolanti, leggere ad esempio il processo giudiziario come un sistema di interazioni o come

<p>Perussia, F. (1988). Criteri giuridici e criteri psicologici: Note sullo scambio epistemologico fra psicologia e diritto. In: De Cataldo Neuburger L., a cura. <i>La giustizia penale e la fluidità del sapere: Ragionamento sul metodo</i>. Padova: Cedam, 73-92.</p>

una rappresentazione drammatica (Brodsky, 1978; Saks e Hastle, 1978; Le Van, 1984).

L'utilizzo di chiavi di lettura inusuali, e che pure già si organizzano in un sistema compiuto (nel contesto da cui vengono esportate), dà luogo quasi meccanicamente ad una evidenziazione di particolari originariamente inavvertiti. Modificando il «montaggio» delle sequenze concettuali che forniscono lo scheletro logico ad una disciplina, si ottiene cioè un effetto che è nuovo eppure anche riconoscibile e dotato di una sua coerente razionalità.

3. - Al di là dell'utilità, in termini di esperimento mentale, che una simile prassi sempre possiede, il nostro caso appare però in qualche modo più facile. Tra la psicologia ed il diritto vi sono infatti dei legami «naturali» che spingono quasi spontaneamente ad un simile confronto. È infatti piuttosto chiaro come entrambe le scienze utilizzino costantemente termini, concetti, parametri di riferimento, schemi interpretativi, modalità di approccio, e soprattutto oggetti di analisi e di intervento sostanzialmente identici.

Tanto la scienza psicologica quanto la scienza giuridica rappresentano degli apparati intellettuali che si propongono una definizione del comportamento. Entrambe perseguono uno scopo descrittivo, che consiste nell'inquadramento di quanto avviene attorno a noi in schemi ed in categorie che permettano in primo luogo di stabilire che cosa è successo. Ci si sforza insomma di sapere «Chi, Come, Dove e Quando» ha messo in atto un qualche comportamento. E tutti, psicologi e avvocati e giudici, utilizziamo come parametro di riferimento, per la nostra lettura del reale, il soggetto uomo.

Questo compito, di definire le circostanze obiettive «esterne» del comportamento, rappresenta già di per sé un obiettivo non facile da raggiungere. Ad esso si affianca poi l'ancora più difficile ricerca del «Perché?», elemento sempre essenziale per esprimere un giudizio sulle catene causali sotto stanti ad un avvenimento che ha per referente appunto l'uomo.

Vi sono naturalmente delle differenze tra l'approccio al comportamento tipico del diritto e quello tipico della psicologia. È stato notato, in particolare, come il giudice si proponga essenzialmente degli obiettivi ermeneutici, di interpretazione delle norme contenute nella legge, mentre lo psicologo persegue scopi di carattere conoscitivo, di definizione dei meccanismi sottostanti al comportamento (Gulotta,

1987a). Tale distinzione, pure esatta, non esclude però che implicitamente il giudice agisca anche sulla base di una complessa e specifica concezione dell'uomo, mentre lo psicologo stesso aspira implicitamente (seppure «asintoticamente») ad una ermeneutica delle proprie teorie.

Le differenze tra psicologia e diritto paiono allora per certi aspetti delle variazioni di grado più che di sostanza. La psicologia si propone in primo luogo un obiettivo conoscitivo, ma anche l'intervento giudiziario è finalizzato alla definizione dello stato dei fatti. Il giudice persegue uno scopo operativo e prescrittivo, ma anche l'intervento dello psicologo è spesso finalizzato alla modificazione delle condizioni relative all'oggetto su cui interviene. Entrambi fanno riferimento anche ad una concezione dell'uomo come soggetto attivo, interattivo, consapevole e responsabile delle proprie azioni.

È possibile dunque sviluppare un esercizio, forse un po' paradossale, di definizione dell'intervento giudiziario attraverso alcuni paradigmi concettuali che sono tipici della analisi psicologica.

Da una parte: lo psicologo rileva, nelle argomentazioni di avvocati e giudici, una disposizione ad esprimere giudizi sul comportamento che lui, come psicologo, difficilmente si sentirebbe di sostenere con sicurezza. Dall'altra parte: lo studioso del diritto può rimanere colpito dall'uso, che probabilmente gli appare per certi aspetti incerto e nel contempo molto disinvolto, che lo psicologo fa di categorie esplicative che appartengono pienamente all'ambito del diritto.

Si pensi al concetto di colpa, e ancor più al sottile problema della colpa soggettiva. La situazione è particolarmente complicata dalla rilevante presenza di modelli di riferimento psicoanalitici nella ricerca sugli aspetti psicologici del diritto (Gulotta, 1973; Schoenfeld, 1973). Ciò vale in particolare per il problema, posto dalla psicoanalisi, relativo al significato effettivo della volontà soggettiva, in un modello di descrizione del comportamento che prevede l'intervento di un inconscio. Tutto ciò confluisce nel difficile tema che è stato chiamato della crisi del concetto di imputabilità (Bertolino, 1987).

4. - Paradossalmente: il giudice persegue, almeno per certi aspetti, degli obiettivi più «psicologici» di quelli che si propone lo psicologo stesso. In tutta la sua azione egli è infatti costretto a valutare continuamente delle variabili che sono di ordine strettamente mentale.

Se si considera l'elemento soggettivo del reato (Canali, 1987), si rileva infatti immediatamente come la possibilità di attribuire la colpa al

<p>Perussia, F. (1988). Criteri giuridici e criteri psicologici: Note sullo scambio epistemologico fra psicologia e diritto. In: De Cataldo Neuburger L., a cura. <i>La giustizia penale e la fluidità del sapere: Ragionamento sul metodo</i>. Padova: Cedam, 73-92.</p>

soggetto richieda una serie di presupposti assolutamente appunto «psicologici». Basti pensare, per non produrre che un solo esempio, come una variabile fondamentale quale è la definizione del tipo di delitto attuato, se doloso o preterintenzionale o colposo, venga determinata con riferimento ad un articolo del Codice (art. 43 c.p.) che arriva a definirsi esplicitamente come relativo allo «elemento psicologico del reato».

Per capire questa specie di scambio dei ruoli sarà poi utile tenere conto anche di altre particolarità della ricerca attuale. La psicologia contemporanea, ad esempio, tende in genere a cogliere delle correlazioni statistiche tra variabili psicologiche e comportamenti, più che a rilevare puntualmente specifici «casi» singoli da sviluppare nel dettaglio. Si è affermata cioè una sensibilità per le «leggi», indipendentemente dalle singole personalità in cui queste di volta in volta si estrinsecano.

La parte della psicologia che più si interessa ai casi individuali, e cioè la psicopatologia, si indirizza invece per definizione alla evidenziazione di meccanismi psicologici (bisogni biologici, *constraints* cognitive, dinamiche inconse, ecc.) che in un certo senso non sono personali. Essa studia le variabili psicologiche che si esprimono nel singolo individuo, molto più che il singolo individuo come entità separata. Tende dunque, per consapevole scelta disciplinare, a descrivere il soggetto come colui che si fa interprete di circostanze che lo trascendono, molto più che ad attribuirgli la volontà e la responsabilità completa di quello che gli succede.

Il diritto, al contrario, è solo minimamente interessato alle tendenze generali o ai meccanismi della psiche. Non sa bene come utilizzare la scoperta che «i giovani» o «le donne» tendono a comportarsi in questo o quel modo date quelle circostanze. Né sa come inquadrare la constatazione che il tale comportamento viene interpretato come il prodotto di un impulso inconsapevole o di una particolare illusione mnestica.

L'uomo di legge ha interesse solo per i fatti individuali, circoscrivibili ad uno o più soggetti, ed esprimibili in termini di precise cause ed effetti. Ma, per potersi muovere in questo ambito di certezze, è costretto ad agire come se egli «elementi psicologici» del comportamento (del reato) potessero essere descritti con la stessa limpidezza con cui si può conoscere una legge della fisica elementare. Ma lo psicologo non riesce a credere che ciò sia effettivamente possibile.

Perussia, F. (1988). Criteri giuridici e criteri psicologici: Note sullo scambio epistemologico fra psicologia e diritto. In: De Cataldo Neuburger L., a cura. *La giustizia penale e la fluidità del sapere: Ragionamento sul metodo*. Padova: Cedam, 73-92.

È noto, per non fare che un esempio, come «Nessuno può essere punito per un' azione od omissione preveduta dalla legge come reato se non l'ha commessa con coscienza o volontà» (art. 42 c.p.). Ora: credo che non esista quasi uno psicologo che si senta seriamente di poter affermare, con certezza, se una qualsiasi azione compiuta da un soggetto possa considerarsi «cosciente» o «voluta».

In effetti: il codice si salva fortunosamente quando, dopo aver appena affermato che la punibilità presuppone coscienza e volontà (art. 42 c.p.) dichiara che «Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto» (art. 44 c.p.).

5. - La ricerca della verità è il punto di riferimento, l'obiettivo finale, il senso profondo, ciò che giustifica l'esistenza di una scienza psicologica, così come di una scienza del diritto. Il giudice, così come lo psicologo, vuole principalmente stabilire la realtà delle cose. I due approcci vengono altresì accomunati, così come si è detto, dal fatto di riferirsi a dei soggetti umani.

Il metodo tipico impiegato dalla psicologia per questo fine è l'esperimento. Il metodo tipico utilizzato dal diritto è il processo. Una certa frequentazione degli usi di ricerca empirica in psicologia porta altresì a notare una notevole somiglianza fra certi aspetti del processo giudiziario e certe abitudini del procedere sperimentale.

È stato sottolineato come, all'interno del processo, venga attuata una ricostruzione della realtà che non rappresenta l' ontologia della realtà stessa bensì piuttosto una sua organizzazione convenzionale la cui ragion d'essere nasce dalla struttura sedimentata del contesto giudiziale stesso (Gulotta, 1987b). Ma il carattere convenzionale della ricostruzione di realtà è ben presente anche all'interno della sperimentazione psicologica. Una delle controversie più intense della recente storia della disciplina riguarda infatti proprio l'accusa secondo cui le situazioni sperimentali classiche della psicologia non renderebbero conto, a motivo della loro artificiosità, della concreta realtà dei fenomeni cui si riferiscono.

Esiste peraltro una retorica dell' esperimento, finalizzata a creare la sensazione che quanto viene descritto è rigoroso e conforme ad un modello scientifico, la quale ricorda certe sequenze classiche della strategia dell' arringa. Anche nel caso dell' esperimento si presenta una

<p>Perussia, F. (1988). Criteri giuridici e criteri psicologici: Note sullo scambio epistemologico fra psicologia e diritto. In: De Cataldo Neuburger L., a cura. <i>La giustizia penale e la fluidità del sapere: Ragionamento sul metodo</i>. Padova: Cedam, 73-92.</p>

premessa, che serve da inquadramento del fatto e fornisce (a volte con sottili sottintesi da utilizzare nelle conclusioni) il quadro generale rispetto al quale portare la prova decisiva. Segue una indicazione della metodologia, con la funzione di suffragare la reale oggettività di quanto proposto. Si riportano quindi i risultati, che vengono presentati dando per scontato che si tratti, più o meno, delle «cose così come sono». Si fornisce infine un commento, che svolge la funzione di estrarre, al di là dei dati grezzi, la realtà profonda e «naturale» delle cose.

Analogamente al caso della argomentazione sviluppata da un avvocato a favore della propria causa, la sequenza della presentazione di un lavoro sperimentale ha in primo luogo la funzione di esprimere, in termini metacomunicativi, un senso di impersonalità per ciò che viene raccontato. L'artificio «drammatico», sia per l'avvocato che per lo psicologo, è quello di scomparire concettualmente dalla scena, lasciando che le cose parlino da sole. Si «finge», in entrambi i casi, che siano le cose a parlare da sole, poiché l'obiettivo non è quello di interpretare bensì di constatare.

Si potrebbero trovare molti altri punti di contatto speculari tra le due strategie di indagine, ma in questa sede basterà ricordare come è verosimile ritenere che il giudice troverà curiosi stimoli se si dedicherà ad una osservazione del modo in cui gli psicologi hanno cercato di raggiungere il suo medesimo scopo. Lo stesso vale, al contrario, per lo psicologo.

C'è da chiedersi se molte convinzioni della psicologia generale, basate su prove sperimentali evidentissime, sopravviverebbero al confronto fra una pubblica accusa ed una difesa composte da scienziati favorevoli e contrari ad una data proposizione (magari in presenza di una giuria «all' americana» composta da un campione di soggetti rappresentativi della classe media). Analogamente: c'è da chiedersi se un qualsiasi verdetto di tribunale riuscirebbe a superare indenne i vincoli e le necessarie precauzioni che una vera situazione sperimentale impone (e che i *referee* di una rivista scientifica pretendono). È probabile che un giudice troverebbe insufficienti le prove normalmente ritenute definitive per il raggiungimento della verità da parte di una commissione scientifica. Ed è probabile che uno psicologo troverebbe infondate le conclusioni cui il giudice è costretto a giungere riguardo alle ragioni profonde del comportamento.

Sarebbe insomma interessante, quanto meno a scopo di ricerca, mettere in piedi una sperimentazione secondo i criteri con cui viene

attuato un processo. E sarebbe altrettanto interessante costruire un processo che si basasse solo sul metodo sperimentale. Si tratterebbe in fondo di modalità innovative per sviluppare empiricamente quel concetto di «falsificabilità» delle ipotesi sperimentali che secondo alcuni rappresenterebbe una condizione necessaria della credibilità scientifica.

6. - Uno dei temi in cui questo genere di confronto è già stato in parte sviluppato riguarda l'analisi dei meccanismi attraverso i quali si forma il giudizio relativo alle altre persone. A questo proposito sono state identificate delle leggi psicologiche che sembrano almeno in parte comuni sia alle situazioni della vita quotidiana sia a contesti inusuali o specialistici, come ad esempio quello giudiziale.

È già stato ampiamente messo in luce, dalla letteratura sulla psicologia dell'attribuzione, come vi siano dei meccanismi spontanei di organizzazione cognitiva della percezione interpersonale (Gulotta, 1982; Gorra, 1983). Poiché si tratta di un tema più ampiamente trattato dalla letteratura psicologica in ambito legale, rimando tuttavia ad altri lavori per una adeguata analisi del problema (per una sintesi del tema: Perussia, 1987).

Nello spirito di questo Seminario, preferisco piuttosto rilevare una circostanza peculiare, che mi sembra potenzialmente rilevante benché attualmente poco indagata in letteratura. Tale particolarità riguarda il fatto che il codice, e la legislazione nel suo complesso, contengono (almeno implicitamente) una completa teoria generale della personalità. Questa, se pure raramente esplicitata nella normativa, è di fatto l'imprescindibile presupposto su cui si basa la possibilità di descrivere e giudicare (ovvero spiegare) il comportamento, così come avviene appunto per l'analisi giuridica.

Anzi: uno dei motivi principali per cui a volte l'operatore del diritto ha difficoltà a capire le argomentazioni dello psicologo si basa proprio sul fatto che egli possiede già una teoria psicologica organizzata, di cui pure non sempre avverte pienamente la presenza, ed anzi tende ad agire come se non vi fosse. Questa teoria è appunto implicita nella struttura del codice e della legge in genere.

È già stato dimostrato come nei principi fondamentali dello stato, in quelle che vengono dette «Costituzioni», sono presenti delle complesse teorizzazioni relative ai comportamenti ed ai valori dominanti in una cultura (Calegari e Massimini, 1978). Sarebbe interessante, sul piano della ricerca, andare oltre questi principi generali, per cogliere anche i

<p>Perussia, F. (1988). Criteri giuridici e criteri psicologici: Note sullo scambio epistemologico fra psicologia e diritto. In: De Cataldo Neuburger L., a cura. <i>La giustizia penale e la fluidità del sapere: Ragionamento sul metodo</i>. Padova: Cedam, 73-92.</p>

presupposti teorici (impliciti) del concetto di uomo secondo i codici, i testi unici, la legge in genere, al momento dato.

7. - In questa sede mi limiterò a presentare solo un accenno a questo tipo di approccio, con lo scopo di esemplificarne l'interesse euristico. Gli esempi potrebbero tuttavia moltiplicarsi, e strutturarsi in una trattazione ben più sistematica ed approfondita. Alcuni degli esempi riportati sono del resto talmente noti da fare parte della cultura di molti. Ciò non toglie tuttavia che si tratti di situazioni reali, che rappresentano elementi vivi ed attivi dei nostri codici, e che comunque sono forse più ovvie per un esperto di diritto che non per uno psicologo.

L'esempio forse più evidente di regola del diritto che presuppone il possesso di una concezione assai chiara dei valori psicologici riguarda il fatto che «Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore» (art. 529 c.p.). In questa affermazione è evidente la inesorabile necessità per il giudice di conoscere tale «comune sentimento». Sarebbe però ben difficile trovare uno psicologo che, pur con tutto il suo apparato di ricerche e sondaggi, si sentisse di definire con certezza le caratteristiche di un tale «sentimento» (o forse anche solo di ammetterne come certa l'esistenza). Eppure, sulla teoria implicita di tale sentimento si basano delle sentenze con effetti notevoli per le persone.

La regola in questione prosegue, e conclude, precisando che «Non si considera oscena l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso di quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto» (art. 529 c.p.). In modo sottile, si può notare come qui si apra uno spiraglio sulla teoria legale della personalità. È infatti evidente come venga fatto appello ad altri sentimenti, quelli di «Scienza» e di «Studio», la presenza dei quali purifica ciò che in prima istanza avrebbe potuto essere male (reato). Ciò implica anche che la psicologia umana sia tale per cui non possano esservi effetti negativi in ciò che è scienza, ovvero che l'osceno sia la versione perversa della scienza (e viceversa). Tutto questo pare un gioco di parole, ma ricorda molto le considerazioni sviluppate da Freud relativamente alle dinamiche psicologiche sottostanti la curiosità scientifica. È del resto significativo che, per sviluppare il tema di «Atti e oggetti osceni: nozione» (che è appunto il titolo dell'art. 529 c.p.) ci si senta in dovere di fare improvvisamente

Perussia, F. (1988). Criteri giuridici e criteri psicologici: Note sullo scambio epistemologico fra psicologia e diritto. In: De Cataldo Neuburger L., a cura. *La giustizia penale e la fluidità del sapere: Ragionamento sul metodo*. Padova: Cedam, 73-92.

comparire il concetto di scienza (forse intesa in senso lato, come «conoscenza»).

In detto articolo è possibile riscontrare anche gli indizi di una teoria psicologica della età evolutiva. Il minore sembra infatti poter accedere a ciò che è potenzialmente osceno, ma solo per motivi di studio, e cioè nel contesto di un comportamento finalizzato all' acquisizione di conoscenze e regole (al «dovere») e non ad altro (al piacere?). Si direbbe inoltre che vi sia una aggravante se questo ambiguo interesse, fra l'osceno e lo scientifico, si sviluppa sotto l'egida del mercimonio.

È altrettanto evidente come vi siano notevoli implicazioni psicologiche nel concetto relativo allo «abusare della credulità popolare» (art. 661 c.p.). Qui infatti apparirebbe arduo, per uno psicologo, definire la totalità dei termini cui si fa riferimento. È invece necessario per il giudice agire sulla base di una sua teoria implicita della «credulità» (concetto psicologicamente molto difficile) dello «abuso» (qual'è la soglia assoluta e differenziale che lo distingue del semplice «uso?»), senza contare il problema di stabilire che cosa intendere per «popolare». Inoltre, di nuovo, questo articolo di legge (che, è bene ricordarlo, ha conseguenze penali come tutti gli altri) implica quanto meno che tale credulità esista, che si strutturi in gradi, che sia strumentalizzabile da terzi, che abbia caratteristiche diverse in un contesto (soggetto? gruppo?) popolare (collettivo? culturale?) o in altri contesti differenti.

Non può non esservi una (implicita) teoria psicolinguistica che permetta di distinguere chi, in una riunione, «emette grida sediziose» (art. 654 c.p.) da chi invece emettesse sì delle grida, ma appunto non sediziose.

8. – Quest'ultima considerazione può sembrare umoristica, così come avviene per molti elementi paradossali che emergono da questo tipo di confronto, ma in realtà non vuole esserlo. Al contrario: sembra di intravedere, al di là di certa involontaria ironia, la presenza di una complessa teoria legale della personalità, di un importante *iceberg* concettuale di cui i pochi elementi qui appena accennati rappresentano solo la punta.

Per non fare che qualche altro esempio, si può notare come sia necessaria una teoria psicologica ben strutturata affinché il giudice possa tenere efficacemente conto della prescrizione per cui: «È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo e delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo contro la vita

o l'incolumità individuale (...) il quale (...) riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole. (...)» (art. 108 c.p.). La definizione di «delinquente per tendenza» dà luogo altresì ad una maggiore rigidità della pena. sarebbe però di grande utilità potere rendere esplicita, invece che implicita, la teoria psicologica secondo cui si può parlare di «tendenza», di «inclinazione» in genere, ovvero di «indole malvagia». In termini di strutturazione dei comportamenti, è del resto inusuale (per uno psicologo) anche la distinzione fra «abituale» e «professionale».

Nel caso di corruzione di minorenni è notevole che, anche se il fatto si è verificato, «la punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta» (art. 530 c.p.). Ciò presuppone in primo luogo che un minore possa essere «corrotto», che cioè esista un meccanismo psicologico definibile come «corruzione» (e forse, appunto, potenzialmente specifico della condizione di minore). Tale fenomeno pare peraltro potersi attribuire a cause diverse, e quindi a vari meccanismi comportamentali sottostanti. Vi sarebbe infatti una corruzione di origine psicosociale (interpersonale), che può, e anzi deve, essere punita. Vi sarebbe però anche una corruzione di origine individuale (psicodinamica, intrapsichica), non ascrivibile cioè all'intervento di terzi, che invece non può e non deve essere punita. Viene la curiosità di chiedersi come questa teoria possa affrontare il caso del minore che ha subito in precedenza una «corruzione» di origine esterna; se cioè debba essere considerato già «corrotto» di per sé, o se invece si presupponga un meccanismo di interiorizzazione psicologica dell'attore corrompente interpersonale.

Il codice prescrive che «Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. (...)» (art. 56 c.p.). Si rileva qui una implicita affermazione di meccanicismo radicale in base al quale, da un punto di vista comportamentale, le cause determinano un evento con una assolutezza tale che questo viene considerato presente anche se non si verifica. In termini scolastici: è sufficiente la potenza, in assenza dell'atto, perché una azione vi sia. Si nota peraltro che la presenza di una causa potenziale, ma in assenza del suo attuarsi, viene considerata di una realtà di grado inferiore, dato che la pena viene diminuita mediamente di uno o due terzi (art. 56 c.p.). Il «comportamentismo» che traspare da queste regole viene confermato dall'ulteriore rifiuto di ogni finalismo volontaristico quale viene sancito dalla regola per cui «Non è punibile chi commette un fatto non

costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato (...)» (art. 49 c.p.).

Sono evidenti (per uno psicologo) le implicazioni, in termini di teoria implicita della percezione interpersonale, presenti in molti concetti di reato, come ad esempio là dove viene equiparato al reo di violenza carnale «chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto (...) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona» (art. 519 c.p.). Analogamente avviene con riferimento all'intero titolo delle «offese al pudore e all'onore sessuale», dove si sottolinea che «quando i delitti preveduti in questo Titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso» (art. 540 c.p.). Ciò suggerisce che si dia per scontata una evidenza di minorità del soggetto, che appare sempre e comunque, in termini che ricordano certe ipotesi etologiche sui meccanismi di risposta innati per cui un cucciolo verrebbe sempre spontaneamente riconosciuto (e quindi, ad esempio, non aggredito) da un adulto.

Il tema della teoria legale della personalità, certo stimolante, meriterebbe ben altri approfondimenti di quelli accennati qui. L'aspetto più affascinante, per uno psicologo, dell'uso che viene fatto di questi riferimenti sta comunque nella convinzione soggettiva con cui li si applica. È vero che in tutti questi casi all'uomo di legge viene in soccorso la prassi e la giurisprudenza, ma non si può certo dire che dette regole vengano espresse in quei termini di «derivazione logica» pretesi dalla Scuola di Vienna perché si possa parlare di scienza.

9. - Vi sono poi talvolta delle incompatibilità sostanziali fra i due approcci. Il giudice, ad esempio, non capisce perché la perizia psicologica tende in genere ad assolvere l'imputato. Ma per lo psicologo il concetto di colpa non è chiaramente collocabile in un singolo soggetto. Lo psicologo, per parte sua, non capisce perché il giudice vuole a tutti i costi trovare un colpevole, quando gli sembra che i fatti abbiano evidentemente delle cause complesse e non riconducibili ad un singolo atto di volontà.

Per lo psicologo l'azione del singolo non è mai del tutto indipendente da una struttura profonda (biologica, sociale, culturale, psicodinamica) che il soggetto non controlla più di tanto e di cui spesso non è neppure consapevole. Ma il giudice cerca sempre in qualche modo una responsabilità personale, ed esiste comunque la

Perussia, F. (1988). Criteri giuridici e criteri psicologici: Note sullo scambio epistemologico fra psicologia e diritto. In: De Cataldo Neuburger L., a cura. *La giustizia penale e la fluidità del sapere: Ragionamento sul metodo*. Padova: Cedam, 73-92.

necessità assoluta di pervenire ad un giudizio.

La conclusione tipica cui giunge una ricerca psicologica è quella che, anche quando i dati risultano piuttosto chiari ed univoci, «vi è necessità di ulteriori ricerche». Il risultato cui deve inesorabilmente pervenire il giudice è invece una sentenza «certa».

Lo psicologo non ha nessun obbligo di decidere, ed anzi nutre grandi sospetti nei confronti delle affermazioni definitive. Il giudice non può fare a meno di giudicare, e quindi rifugge dai modelli concettuali che si basano sul dubbio metodico.

10. - Elementi di qualche utilità al tema della psicologia del diritto ci possono venire anche da un parallelo tra certi aspetti della immagine attuale della magistratura e le polemiche sviluppatasi negli anni '60 e '70 sulla figura dello psichiatra, con il conseguente varo della cosiddetta «Legge 180».

Si era creato allora un vuoto di credibilità per lo psichiatra, di cui veniva messa in dubbio dai critici la capacità di agire con certezza nei confronti del paziente. Si negava, da parte di alcuni, l'esistenza stessa della malattia mentale (in termini che ricordano certi dubbi legati alla crisi della imputabilità) ma soprattutto si negava allo psichiatra la possibilità di decidere della vita del paziente. Ciò che spaventava era la possibilità, da parte del detentore di una scienza giudicata incerta, di avere di fatto giurisdizione sull'*habeas corpus* del cittadino (poteva farlo «rinchiudere», come un magistrato, sulla base di un «convincimento personale»). Si riteneva insomma che la scienza della personalità (esplicita ed implicita) cui lo psichiatra si ispirava non fosse sufficientemente certa e condivisibile per dare luogo ad effetti pratici.

Le attuali polemiche sulle «responsabilità» del magistrato ricordano stranamente quelle di venti anni fa relative alle «capacità» dello psichiatra. Anche qui: si dubita talvolta sui modi di esistenza della imputabilità, e delle teorie del comportamento che vi sottostanno implicitamente, ma soprattutto sorge una incertezza nei confronti delle clausole del contratto sociale implicito secondo cui vi sono degli uomini che possono giudicare altri.

Ciò che crea tanti problemi alla immagine attuale del diritto è forse proprio il suo apparire come una prassi. Ciò che suscita la crisi è il fatto che, pensando alla concreta esplicazione del diritto, non si pensa tanto al concetto astratto di Magistratura quanto piuttosto alla presenza dei magistrati.

Perussia, F. (1988). Criteri giuridici e criteri psicologici: Note sullo scambio epistemologico fra psicologia e diritto. In: De Cataldo Neuburger L., a cura. *La giustizia penale e la fluidità del sapere: Ragionamento sul metodo*. Padova: Cedam, 73-92.

La cosiddetta «politicizzazione» della magistratura, e certe tensioni ed opposizioni anche dottrinali che si sono pubblicamente manifestate al suo interno, hanno suggerito come i magistrati possano avere delle opinioni. Il che, per quanto la cosa possa apparire paradossale, non rappresenta soggettivamente una garanzia per il cittadino. Le opinioni sono infatti, per definizione, relative. È quindi facile che la situazione venga percepita nel senso che «i giudici esprimono delle opinioni». Ed è inevitabile che si produca un effetto alone per cui tale impressione viene proiettata anche sul processo. La sentenza diventa allora, nell'immaginario popolare, una opinione del giudice.

L'attribuzione di un nome e cognome preciso ai magistrati di questo o quel processo clamoroso ha suggerito che i giudici possono avere, ed anzi hanno ormai sempre, un volto. In una parola: si è scoperto che la magistratura è fatta di uomini. La sentenza diventa allora, sempre nella immagine popolare, l'opinione di un signore (ancorché dotto).

Può sembrare una scoperta banale, ma si tratta in effetti di una rivoluzione. L'immagine della giustizia non è infatti più rappresentata dalla dea bendata, bensì da un volto fotografato sul giornale, con una didascalia, o da una immagine che parla in televisione. E spesso le fotografie sono più di una, vi si accosta quella dell'imputato, o anche quella di un altro magistrato che, più o meno esplicitamente, esprime delle opinioni diverse da quelle del primo personaggio. Per non parlare delle affermazioni, magari riportate nello stesso contesto, di imputati, avvocati, periti, esperti, gente intervistata per la strada.

Se il giudice è un uomo, allora un uomo può essere un giudice. Ed ecco apparire una serie di trasmissioni televisive dove, sotto l'apparenza di un quasi gioco o di un quasi romanzo poliziesco, si dà in sostanza spazio alla possibilità per lo spettatore di esprimere un giudizio su fatti che attengono all'azione del magistrato. La familiarità con la giustizia, la sua umanizzazione, il suo farsi più trasparente e vicina, hanno ridotto notevolmente la dimensione sacrale ed astratta (ovvero anche l'autorità ascritta) di colui che giudica. Il pubblico si è identificato col giudice, e ne ha ricavato l'impressione che si tratti in fondo di un uomo (come lui). Gli diventa allora difficile non cadere nell'impressione per cui, più che una entità al di sopra delle parti, si possa trattare piuttosto di una (fra le molte) parti in causa.

11. - La crisi dei fondamenti ha investito tutti i livelli del contratto

Perussia, F. (1988). Criteri giuridici e criteri psicologici: Note sullo scambio epistemologico fra psicologia e diritto. In: De Cataldo Neuburger L., a cura. *La giustizia penale e la fluidità del sapere: Ragionamento sul metodo*. Padova: Cedam, 73-92.

sociale. Si è infatti notato già da tempo che i politici sono anche degli uomini, che lo sono i sindacalisti, e così pure gli scienziati. Si è scoperto che i medici non sono infallibili, e che non lo sono nemmeno gli studiosi di fisica o di ingegneria nucleare. Ma questa realtà, se pure ovvia, non è rassicurante quando ci si trova nella necessità di affrontare una cura o di produrre dell'energia.

Ci troviamo insomma di fronte ad una crisi del consenso. Il contratto sociale presuppone che il medico, il sacerdote, il poliziotto, il giudice, e quanti altri, siano privi di debolezze umane. Ma, se si propongono come uomini, sono deboli per definizione.

La credibilità della cosa pubblica poggia sul presupposto che l'azione politica si proponga il bene comune e non un bene parziale, magari per fini personali o del clan di appartenenza. La credibilità del giudice sta nel fatto che questi appura la verità «vera» senza elaborarla, magari per fini personali o del clan di appartenenza.

Colui che incarna una istanza collettiva, sia essa il bene o la verità o la giustizia, deve essere percepito immediatamente come *super partes*. La convenzione della sua accettabilità deriva appunto dal fatto di non rappresentare una parte sola bensì il tutto. La sua legittimazione ha bisogno di assoluto. Egli è come un oracolo che, nella sua condizione di autorità, non parla attraverso la propria voce bensì diventa messaggero di una realtà che lo trascende. Ma se si avvertono nelle sue parole delle inflessioni dialettali, o delle emozioni, o delle incertezze, o delle opinioni, la sua parola non è più quella degli dei. E si insinua immediatamente, al di là dei fatti, il dubbio. Non si tratta di un dubbio sulla liceità del diritto, ma certo della sensazione che anche questo sia (realmente, concretamente, quotidianamente, e non solo come affermazione di principio) un prodotto umano.

La diffusa pretesa del pubblico di attribuire, se pure spesso in modo confuso, una qualche forma di «responsabilità» al magistrato non è altro che il riflesso della sensazione che questi sia effettivamente, appunto, responsabile. E il fatto che le iniziative di attribuzione della responsabilità vengano da quanti hanno subito fra i primi questo stesso processo evolutivo (da padri equanimi a fratelli infidi), e cioè dai politici, ne è in certo senso una conferma.

12. - Le analisi qui sopra accennate, con tutta la loro incompletezza, forniscono un quadro che lascia intravedere la possibilità di uno sviluppo scientifico comune, che tragga dal confronto nuove idee migliorative.

Perussia, F. (1988). Criteri giuridici e criteri psicologici: Note sullo scambio epistemologico fra psicologia e diritto. In: De Cataldo Neuburger L., a cura. *La giustizia penale e la fluidità del sapere: Ragionamento sul metodo*. Padova: Cedam, 73-92.

Come abbiamo già notato, la psicologia giunge inevitabilmente a costituire le proprie fondamenta sul dubbio. Uno dei risultati (o, circolarmente, dei presupposti) del lavoro psicologico è proprio la impossibilità di pervenire a delle conclusioni certe relativamente al comportamento. In quanto scienza: la psicologia non può, per definizione, produrre certezze. Il suo motto è il tradizionale «provando e riprovando», che non prevede mai una conclusione. In un certo senso: la dichiarazione di una raggiunta certezza è vissuta dallo scienziato come un gesto anti-scientifico in sé.

Nel contempo: vi è una tradizione scientifica, in psicologia, per cui il concetto di «coscienza» appare di scarsa utilità (oltre che, forse, privo di corrispondenza nella realtà). Ciò vale per il comportamentismo, e per una parte del cognitivismo, che si occupano solo della realtà visibile dell'uomo che agisce, mentre considerano l'elaborazione mentale in termini di *black box*, disinteressandosi cioè in sostanza completamente di ciò che può passare nella testa dell'individuo. Da questo punto di vista: è impossibile, o inutile, ricercare le intenzioni del soggetto. Appare cioè inverosimile la pretesa di giungere a quella definizione di volontarietà che rappresenta un presupposto indispensabile proprio del processo.

Viceversa: vi è una tendenza psicologica secondo cui i comportamenti manifesti del soggetto, ed anche la sua consapevolezza, non hanno quasi importanza per capirne i moventi. Ciò vale per la psicoanalisi, e per gli approcci psicodinamici in genere, secondo cui la coscienza è sostanzialmente una apparenza, mentre le ragioni dell'azione sono oscure proprio per chi le mette in atto. Secondo tale impostazione è di nuovo impossibile giungere a quella definizione di volontarietà che rappresenta un presupposto indispensabile proprio del processo penale. In tutti questi casi, la situazione del processo è praticamente inconcepibile per lo psicologo.

13. - In precedenti lavori (Perussia, 1983) ho avuto occasione di dimostrare come vi sia continuità fra le modalità di interpretazione dei fenomeni fisici e meteorologici messe in atto spontaneamente dai bambini contemporanei e le spiegazioni razionali di questi eventi fornite da vari scienziati soprattutto (ma non solo) prima che si verificasse la rivoluzione sperimentale del '600 e '700. Ciò significa che vi è una certa coincidenza fra i diversi tipi di scienza «ingenua» (in senso letterale), e cioè fra le varie letture della realtà attuate in termini fondamentalmente fenomeni ci ed in assenza di particolari pregiudizi teorici codificati.

Perussia, F. (1988). Criteri giuridici e criteri psicologici: Note sullo scambio epistemologico fra psicologia e diritto. In: De Cataldo Neuburger L., a cura. *La giustizia penale e la fluidità del sapere: Ragionamento sul metodo*. Padova: Cedam, 73-92.

L'aspetto più interessante di queste scienze ingenuie (infantili ed adulte) consiste nel fatto che esse ci aiutano a capire le modalità spontanee di rapporto col reale. Esse non rappresentano una modalità «inferiore» di lettura del mondo, benché piuttosto la base (sempre e comunque presente) su cui necessariamente si organizzano anche le scienze più evolute. La loro «ingenuità» non è un difetto ma anzi una grande opportunità conoscitiva rispetto a cui la scienza ufficiale attuale rappresenta solo un aspetto particolare. Attraverso una loro analisi è possibile dunque capire meglio quali sono i processi mentali attraverso i quali viene elaborata ogni nostra visione del mondo.

In questa prospettiva, il diritto può venire considerato un caso particolarmente brillante di scienza «ingenua». Esso infatti impiega massicciamente una propria concezione della psicologia ma senza dichiararne i teoremi ed i postulati. Agisce come se le implicite teorizzazioni sul comportamento di cui si serve per giungere ai propri giudizi fossero una lettura «ovvia» del reale, come se si limitasse a constatare la situazione, a leggerla senza interpretarla. Tale è appunto l'atteggiamento tipico dello scienziato «ingenuo», che non ritiene di stare sviluppando delle ipotesi sul proprio oggetto d'indagine bensì piuttosto di limitarsi a descriverne la evidente ed indiscutibile natura.

Se il giudizio può proporsi credibilmente come ermeneutica, ciò implica che abbia risolto il problema dei fondamenti teorici della propria azione. Se un giudice può ritenere con certezza di avere stabilito l'intenzionalità di un reato, ciò può avvenire solo perché questi dà per scontato che la propria teoria (implicita) dell'atto cosciente sia certa di per sé e non abbisogni quindi di ulteriori prove.

Per quanto la cosa suoni un po' paradossale, il diritto rappresenta insomma un caso di «scienza ingenua» della volontà. In un certo senso il diritto, quale si esprime nel codice, è anzi uno degli esempi più brillanti di trattato scientifico precausale di cui disponiamo in tema di psicologia del comportamento. Tutto vi è previsto ed incasellato, ma non vi è nulla che nasca da una sperimentazione empirica, almeno nel senso proposto da Cartesio o da Galileo.

Viceversa: la psicologia, con le sue tradizioni sperimentali di presentazione e confronto dei dati, rappresenta qualcosa di simile ad un «diritto ingenuo». Avviene infatti che anche qui vi siano in qualche modo: capi di imputazione, prove, testimonianze, colpe, responsabilità, giudizi più o meno finali, e via dicendo.

14. - Il sospetto di ingenuità, questa volta nel senso «ingenuo» del termine, può essere insomma reciproco. Allo psicologo appare quasi assurda la pretesa del giudice di stabilire la presenza di variabili, quali la «capacità di intendere e di volere» (art. 86 c.p.) o la «coscienza e volontà» (art. 42 c.p.), su cui esiste una letteratura scientifica ampia e controversa. Il giudice, viceversa, non riesce a credere che non vi sia una sorta di malizia nel fatto che le valutazioni degli psicologi, di cui ha esperienza ad esempio attraverso le perizie presentate nell'ambito di un giudizio su minori, tendano sempre in qualche modo a giustificare il soggetto attribuendo le cause del suo comportamento a fattori diversi da lui stesso.

È probabile che una certa diffidenza reciproca fra psicologi e giudici nasca dalla sensazione di stare affrontando effettivamente lo stesso oggetto. È però difficile per il giudice riconoscersi come psicologo applicato, che agisce pur in assenza di presupposti teorici certi e condivisi. Mentre per lo psicologo è piuttosto deludente la constatazione di essere una specie di giudice senza diritto, che non ha potuto costruire, pure attraverso il laboratorio, che una versione relativamente elementare del processo.

È facile, per lo psicologo, il sospetto che la valutazione giuridica relativa ai fatti del comportamento consista in un giudizio raggiunto senza scienza. Così come è facile, per il giudice, il sospetto che la psicologia sia una scienza che non giunge mai ad un giudizio.

Eppure: uno psicologo si troverebbe certamente in grave imbarazzo se dovesse fare la parte del giudice, e giungere necessariamente ad una valutazione con conseguenze operative sui soggetti che sottopone ad esperimento. Ma anche il giudice si troverebbe in gravi difficoltà se dovesse fornire una spiegazione teorica dei meccanismi psicologici di cui pure necessariamente si serve per poter parlare di «volontà», «intenzione», «coscienza», «colpa», e via dicendo.

Come spesso avviene, quanti avvicinano uno stesso oggetto di analisi da punti di vista diversi sono tutti egualmente convinti che ciò che vedono sia la sostanza dell'oggetto in esame. Esiste infatti un pregiudizio cognitivo per cui ci si comporta come se quella che si sta percependo, o di cui si sta ragionando, fosse la realtà. La pratica della ricerca, e quella del giudizio, insegnano invece che i punti di vista possono essere assai differenti, ancorché ugualmente certi dal punto di vista dei convenuti.

È stato detto che, fra giuristi e psicologi, esiste una mutualità dei

bisogni e degli interessi (Tapp, 1981). Le modalità di questa interazione, quali si esprimono in letteratura, hanno enfatizzato il contributo dello psicologo all'operatore giudiziale, nei termini di una migliore conoscenza, derivata dalla tradizione sperimentale, relativa ai fatti «umani». Sarebbe però anche molto utile una operazione speculare, di attenzione da parte della psicologia alla teoria del diritto, che aiuti lo psicologo a cogliere più criticamente, assieme ai principi di «psicologia del senso comune» sotto stanti al diritto, anche i principi di legittimità (i «principi giuridici») delle proprie strategie di valutazione.

BIBLIOGRAFIA

- BAYES R (1981), «Psicologia sperimentale ed efficacia giuridica». In: Munoz Sabatè L., Bayès R, Munnè F. (1981), *Comportamento ...* p. 57-75.
- BERTOLINO M. (1987), «La crisi del concetto di imputabilità: prospettive giuridico penali». In: Gulotta G., a cura, *Trattato ...* , p. 147-181.
- BRODSKY S.L. (1978), *La psicologia nella giustizia penale*. Milano: Giuffrè. Edizione originale: 1972.
- CALEGARI P., MASSIMINI F. (1978), *Psicologia dell'artefatto normativo sociale*. Milano: Angeli.
- CANALI O. (1978), «L'elemento soggettivo del reato». In: GULOTTA G., a cura, *Trattato ...* p. 183-212.
- CHAPMAN AJ, MULLER DJ , CLACKMAN D.E., eds. (1984), «Some applications of psychology to law», Special issue of: *International Review of Applied Psychology*, 33 (1), p. 1-176.
- COHN A., UDOLF R (1979), *The criminal justice system and its psychology*. New York: Van Nostrand.
- DE CATALDO NEUBURGER L. (1987), «Il carattere, i motivi, la condotta e l'ambiente come indizi di personalità, di capacità a delinquere e di pericolosità». in, GULOTTA G., a cura, *Trattato ...* , p. 235-270.
- ELLISON K.W., BUCKHOUT R (1981), *Psychology and criminal justice*, New York: Harper & Row.
- GORRA E. (1983), *L'attribuzione di responsabilità*, Milano: Giuffrè.
- GREENBERG M.S., RUBACK RB. (1982), *Social psychology of the criminal justice system*, Monterey: Brooks Cole.
- GULOTTA G. (1973), *Psicoanalisi e responsabilità penale*. Milano: Giuffrè.
- GULOTTA G., a cura (1979), *Psicologia giuridica*, Numero Speciale di: *Ricerche di Psicologia*, 3(9).

<p>Perussia, F. (1988). Criteri giuridici e criteri psicologici: Note sullo scambio epistemologico fra psicologia e diritto. In: De Cataldo Neuburger L., a cura. <i>La giustizia penale e la fluidità del sapere: Ragionamento sul metodo</i>. Padova: Cedam, 73-92.</p>

- GULOTTA G. (1982), *I processi di attribuzione nella psicologia interpersonale e sociale*, Milano: Angeli.
- GULOTTA G. (1987), a cura, *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, Milano, Giuffrè.
- GULOTTA G. (1987a), «Psicologia e processo: lineamenti generali». In: Gulotta G., a cura, *Trattato ...*, p. 3-27.
- GULOTTA G. (1978b), «La ricostruzione della realtà nel processo quale realtà convenzionale». In: Gulotta G., a cura, *Trattato ...*, p. 1095-1115.
- KERR N.L., BRAY R.M., eds. (1982), *The psychology of the courtroom*. New York: Academic press.
- LE VAN E.A. (1984), «Nonverbal communication in the courtroom: attorney beware, *Law and Psychology Review*, 8, p. 83-104.
- MUNOZ SABATE L., BAYES R. MUNNE F. (1981), *Comportamento, diritto e società. Contributi della scuola di Barcellona*, Milano: Giuffrè.
- PERUSSIA F. (1983), *La ragione precausale: Rappresentazioni del mondo nella maturità e nell'infanzia*, Milano: Edizioni Unicopli.
- PERUSSIA F. (1987), «Psicologia del giudizio interpersonale», in: Gulotta G., a cura, *Trattato ...*, p. 997-1037.
- QUADRIO A., a cura (1985), *Argomenti di psicologia giuridica*, Milano, ISU.
- SACKS N.J., HASTIE R. (1978). *Social psychology in court*. New York: Van Nostrand.
- SAMPSON E.E. (1983), *Justice and the critique of pure psychology*. New York: Plenum.
- SCAPARRO M., VAGAGGINI M., a cura (1983). *Il peso e la misura*, Milano: Teti.
- SCHOENFELD C.G. (1973), *Psychoanalysis and the law*. Springfield ill: Thomas.
- SERRA c., a cura (1980), *Psicologia e giustizia: Questioni di psicologia giuridica*. Milano: Giuffrè.
- TAPP J.L. (1981), «Psychologists and the law: who needs whom?». In: BICKMAN L., ed., *Applied social psychology annual n. 2*, Beverly Hills: Sage, p. 263-290.
- THIBAUT J., WALKER L. (1981), *Il giusto processo: Un'analisi psicologica dei modelli processuali*, Milano: Giuffrè.
- TOCH H., ed. (1979), *Psychology of crime and criminal justice*, New York: Holt.

Perussia, F. (1988). Criteri giuridici e criteri psicologici: Note sullo scambio epistemologico fra psicologia e diritto. In: De Cataldo Neuburger L., a cura. *La giustizia penale e la fluidità del sapere: Ragionamento sul metodo*. Padova: Cedam, 73-92.